

Avv. Giuseppe Sartorio
Avv. Antonio Lamarte

Napoli, Via dei Mille n.16 – **Roma**, Via della Giuliana n.80

Tel. 081.400.400 - 081.405.412 fax

giuseppesartorio@avvocatinapoli.legalmail.it -

antoniolamarte@avvocatinapoli.legalmail.it

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA –

Sezione II Quater

RG

9974/2022

Udienza pubblica 17 gennaio 2023

NOTIFICAZIONE DEL SUNTO DEL RICORSO

MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

PER la **PERYPEZYE URBANE E.t.s.**, con sede in Milano via Moretto da Brescia 27, (P.IVA 05669530965 C.f. 97418810152), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Giovanni Sabelli Fioretti (C.F. SBLGNN76R16F205W), rapp.ta e difesa, giusta mandato in calce al ricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Giuseppe Sartorio ed Antonio Lamarte con domicilio digitale eletto presso giuseppesartorio@avvocatinapoli.legalmail.it e antoniolamarte@avvocatinapoli.legalmail.it

Nel giudizio rg.9974/2022 promosso

CONTRO

il **MINISTERO DELLA CULTURA** in persona del Ministro p.t., rapp.to ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato in Roma,

resistente

E NEI CONFRONTI di

Roma City Ballet Company società consortile a r.l.

Associazione Culturale C&C,

Associazione Culturale Twain,

controinteressate

PREMESSO CHE

La ricorrente ha ritualmente notificato e depositato innanzi Codesto Ecc.mo TAR del Lazio, Roma il ricorso nei confronti del Ministero della Cultura e nei confronti di n.ro 3 controinteressati, per l'annullamento previa sospensione del Decreto del Direttore Generale Spettacolo n. 413 del 23 giugno 2022, relativo all'ammissione al contributo FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) per il triennio 2022-2023-2024 e per l'anno 2022 per il settore della Danza ex artt.25 comma 1 e ss. DM 27.7.2017 n.332 e ss.mm.ii, e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, con cui è stata escluso dall'accesso al contributo il progetto/programma annuale e triennale presentato dalla ricorrente Perypezye Urbane E.t.s., cui è stato attribuito un punteggio pari a complessivi 7,0 punti, inferiore alla soglia di ammissibilità minima di 10,00.

Il ricorso è stato ritualmente notificato, ex art. 41, co. 1 c.p.a., in data 5.9.2022, nei confronti della Amministrazione (presso l'Avvocatura Generale dello Stato), nonché nei confronti di n.ro tre controinteressati, individuati in Roma City Ballet Company società consortile a r.l., Associazione Culturale C&C, Associazione Culturale Twain.

Il ricorso, calendarato con il n.ro 9974/2022 di RG, assegnato alla Sezione II Quater, è stato chiamato alla Camera di Consiglio del 27.9.2022, in vista della quale si è costituito il Ministero a mezzo dell'Avvocato di Stato, Ilia Massarelli

All'esito della discussione con ordinanza n.6020 del 28.9.2022, la Sezione II Quater ha così statuito *“Ritenuto che, involgendo il ricorso questioni che implicano un approfondito esame della documentazione versata in atti, previa necessaria integrazione del contraddittorio nelle forme che saranno di seguito specificate, le ragioni di parte ricorrente possono essere soddisfatte ai sensi dell'art. 55, co. 10 c.p.a., con fissazione del merito all'udienza pubblica del 17 gennaio 2023;*

Considerata la necessità, ai sensi dell'art. 49 comma 1 c.p.a., di disporre, nelle more, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti le cui istanze sono state valutate ammissibili al contributo di cui trattasi per i settori dell'ambito Danza ex artt.25 comma 1 e ss. DM 27.7.2017 n. 332 e ss.mm.ii;

Ritenuta l'opportunità che siffatta integrazione, ai sensi dell'art. 49 comma 3c.p.a., avvenga con le modalità e nei termini appresso descritti:

a) entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della cultura – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;*
- il numero di registro generale del procedimento;*
- il nominativo della parte ricorrente;*
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;*
- la precisazione che devono intendersi quali "controinteressati" tutti i soggetti le cui istanze sono state valutate ammissibili al contributo di cui trattasi per i settori dell'ambito Danza ex artt.25 comma 1 e ss. DM 27.7.2017 n. 332 e ss.mm.ii, con indicazione nominativa degli stessi;*
- un sunto del ricorso;*
- il testo integrale della presente ordinanza;*

b) entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque), parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

Ritenuto di dover compensare le spese di fase in ragione della peculiarità delle questioni dedotte;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Quater) dispone l'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 gennaio 2023.

Compensa le spese della presente fase cautelare”.

Pertanto, in adempimento di quanto statuito, è interesse della ricorrente procedere ai predetti incumbenti e, dunque, integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti/organismi ammessi al contributo di cui trattasi per i settori dell'ambito Danza ex artt.25 comma 1, prime istanze triennali e ss. DM 27.7.2017 n. 332 e ss.mm.ii., da effettuarsi per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero, dell'Ordinanza n.6020/2022 del TAR del Lazio, Roma, del sunto del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati ai sensi dell'art.52, comma 2, c.p.a..

In ragione di quanto esposto ed illustrato, si riporta di seguito la trascrizione di un sunto significativo del ricorso depositato al TAR:

SUNTO SIGNIFICATIVO DEL RICORSO

La ricorrente, Perypezye Urbane ETS ha impugnato il Decreto del Direttore Generale Spettacolo n. 413 del 23 giugno 2022, relativo all'ammissione al contributo FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) per il triennio 2022-2023-2024 e per l'anno 2022 per il settore della Danza ex artt.25 comma 1 e ss. DM 27.7.2017 n.332 e ss.mm.ii e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, con cui è stata escluso dall'accesso al contributo il progetto/programma annuale e triennale presentato dalla ricorrente Perypezye Urbane E.t.s., cui è stato attribuito un punteggio pari a complessivi 7,0 punti, inferiore alla soglia di ammissibilità minima di 10,00.

Sono stati del pari impugnati gli atti presupposti, tra cui i verbali n.3 e 4 della Commissione di valutazione, le schede di valutazione della Commissione di Valutazione Consultiva con particolare riferimento alla scheda resa sul progetto/programma presentato dalla ricorrente Perypezye Urbane E.t.s., cui è stato attribuito un punteggio pari a complessivi 7,0 punti; il Decreto rep. n. 1913 del 16 dicembre 2021, con il quale erano stabiliti, per il triennio 2022-2024, i costi ammissibili, i punteggi e i massimali ai fini della valutazione delle domande di contributo di cui al FUS con particolare riferimento all'allegato B; la nota del 26.7.2022 prot.7249-P con cui la Direzione Generale Spettacolo del MIC, in riscontro all'istanza di accesso del 25.7.2022m, aveva rilevato di non avere traccia documentale delle valutazioni individuali dei singoli Commissari, pur avendo ciascun componente della Commissione, singolarmente, esaminato preliminarmente il progetto e proposto il punteggio individuale, prima della discussione collegiale; ove dovesse occorrere il Decreto del direttore della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura rep. n. 772 del 27 luglio 2022, con il quale sono state ammesse al finanziamento del contributo FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) per il settore della danza per il triennio 2022-2024 e per l'anno 2022 relativamente alla categoria "*art. Art. 25 comma 1 - Organismi di produzione della danza*" ulteriori due soggetti inizialmente esclusi, sulla base delle determinazioni assunte dalla Commissione Consultiva per la danza riportate nel verbale n.6/22 del 12 luglio 2022; del verbale della Commissione Consultiva per la danza n.6/22 del 12 luglio 2022, in uno alle schede di valutazione e attribuzione dei punteggi allegata al verbale medesimo.

Avverso gli atti impugnati la ricorrente ha formulato n.ro 3 motivi in

DIRITTO

1. VIOLAZIONE DI LEGGE - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA L. 241/90 – ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI (ART. 3, 24 E 97 COST.) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUONA AMMINISTRAZIONE.

Uno dei vizi che rendono illegittimi i provvedimenti impugnati risiede nella constatazione che non è consentito risalire, vista la dinamica procedurale confluita nel voto numerico finale attribuito nella scheda di valutazione, alle valutazioni e soprattutto ai giudizi/voti proposti dai singoli Commissari.

Con nota del 26.7.2022/0007249-P la Direzione Generale Spettacolo, in riscontro ad una seconda istanza di accesso, aveva affermato di *“non avere traccia documentale delle valutazioni individuali dei singoli Commissari, pur avendo ciascun componente della Commissione, singolarmente, esaminato preliminarmente il progetto, prima della discussione collegiale”*.

Addirittura con verbale n.5 del 27.6.2022, esibito dall’Avvocatura di Stato nella documentazione del 24.9.2022, addirittura all’indomani della pubblicazione del Decreto impugnato e di verbali presupposti, è stato indicato a posteriori che il criterio assunto era quello della media dei giudizi proposti dai singoli Commissari con la conseguenza che vieppiù viziato il procedimento e la valutazione per la impossibilità di

verificare se la media ed il voto finale fossero esatti e non sussistesse un errore o una incongruità del punteggio finale attribuito.

Pertanto, anche a volere accedere all'orientamento che ritiene che il voto numerico, espresso nelle schede di valutazione allegata ai verbali, sia espressione di un risultato uniforme collegiale **identico, in cui confluiscano singolarmente le valutazioni dei singoli componenti** – tale procedimento presuppone però pur sempre la possibilità di verificare la regolarità del percorso di valutazione seguito.

Diversamente laddove, come nel caso in esame, non sia consentito accedere a quel giudizio, reso da singoli componenti, in maniera separata e neppure contestuale, rispetto alla decisione collegiale, è evidente che la valutazione numerica finale espressa resti viziata perché incontrollabile, arbitraria ed insindacabile e perché non è stato consentito verificare l'esattezza della media tra i punteggi proposti dai singoli commissari.

A conferma della impossibilità di svolgere la verifica sta la constatazione, in termini esemplificativi e conclusivi, che nella scheda di valutazione alla ricorrente – per la voce “Partecipazione a festival” - è stato attribuito, **a fronte di ben 17 festival indicati nel progetto (di cui 15 sovvenzionati dal MIC)**, il punteggio assolutamente irrisorio, pari a 0,50 (su quello max attribuibile di 3,00), a differenza di quello di 1,0, attribuito ad altra candidata, Roma City Ballet, la quale aveva dichiarato di non avere progettato festival alcuno!

In mancanza di tale passaggio la decisione espressa numericamente risulta totalmente fuori controllo ed è slegata da qualsiasi possibilità di verificare la regolare formazione della volontà.

Ampia giurisprudenza rassegnata nel ricorso.

2. SEGUE: VIOLAZIONE DI LEGGE - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90 – ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA – DISPARITA’ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COSTIT.LI (ART. 3, 24 E 97 COST.) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUONA AMMINISTRAZIONE.

Sussistono due ulteriori vizi.

2.1 In primo luogo la mancanza – vista l’assenza di ulteriori indicazioni contenute nel D.D. - di sub-criteri di attribuzione dei punteggi mediante una scala di graduazione dei giudizi/voti.

Se è vero che sussiste la cd. discrezionalità tecnica della valutazione da parte della Commissione è altrettanto vero che i criteri di valutazione, nell’ambito di una procedura selettiva nella quale si accede a fondi pubblici che riguardano valutazioni qualitative e pure quantitative, **devono essere infatti predisposti in maniera quanto più articolata e specifica possibile al fine di consentirne il sindacato**, così da poter quanto meno individuare l’*iter* logico-argomentativo che la Commissione –e prima ancora i Commissari- ha posto a base del giudizio e nel contempo evitare di incorrere in valutazioni altamente arbitrarie che comportino un’odiosa disparità di trattamento.

Senonché nell'allegato B) del DD erano stati approvati i **sol**
punteggi massimi che la Commissione avrebbe potuto attribuire in
sede di valutazione della qualità artistica del progetto come risulta dalla
apposita scheda riportata.

Allegato B Qualità artistica		Triennio 2022/2023/2024		
AMBITO DANZA				
Tabella 1. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Organismi di produzione della danza, articolo 25, comma 1				
ASSE	OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	PUNTEGGIO MASSIMO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica	4
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico	7
		Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto	5
			Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale	4
SOGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole	3
		7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali	1
			Partecipazione a festival	3
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)	2
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale	2
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali			2	

PUNTEGGI MASSIMI Qualità artistica
Ambito DANZA
pag. 1/6

Pur volendo accedere a quanto, talora, sostenuto circa la sufficienza, adeguatezza dei criteri predeterminati lascia assai perplessi l'ampiezza del sistema di punteggio e soprattutto l'assenza di una gradualità cui ancorare la valutazione trattandosi sia di valutazioni qualitative che **di valutazioni oggettive/quantitative** per le quali è quanto mai necessaria l'indicazione di una scala di punteggi min/max, cui vincolare il giudizio della Commissione che altrimenti avrebbe mano libera e rischierebbe di scivolare verso un giudizio arbitrario ed insindacabile.

Laddove i criteri di valutazione implicino ampi margini di apprezzamento discrezionale da parte della Commissione, quei criteri di valutazione – non essendo sufficientemente prefissati dal Ministero – avrebbero dovuto essere precisati e chiariti dalla Commissione, così da fungere da adeguato parametro di riscontro, tale da consentire al soggetto non ammesso di comprendere, in modo esaustivo, le ragioni della esclusione e dunque esaminare le valutazioni numeriche riferite al progetto presentato: detti sub-criteri, assolvendo ad una precisa funzione di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, rappresentano un indubbio canone di esplicazione e di verifica della coerenza della scelte operate dalla p.A., tradottesi nell'assegnazione del voto numerico, che consente all'istante escluso (ovvero anche a quello ammesso visto che la graduatoria consentirà di accedere ad una quota più o meno cospicua di contributo) di comprenderne appieno i motivi e al giudice di ricostruire l'iter logico che ha condotto la Commissione ad attribuire quel voto (cfr. Cons. Stato V, 30.9.2020, n.5743)

Non essendo stati dettati parametri ulteriori per stabilire la gradualità, in sede di attribuzione del punteggio, alla “qualità artistica del progetto” (fissando dunque preventivamente in quali casi e secondo quali elementi attribuire da 0 a 1, da 1 a 3, da 3 a 5) ovvero ad altre categorie oggettive quantitative, non sussiste alcuna possibilità di esercitare un controllo o un qualche sindacato senza entrare nel merito della valutazione tecnica operata dalla Commissione.

2.2 Ulteriore vizio è la violazione dell'art.5 del DD che disponeva che *“Nel primo anno del triennio di riferimento, qualora il progetto triennale non raggiunga la soglia minima di ammissibilità qualitativa di*

cui al comma 1, l'Amministrazione, sentita la Commissione consultiva competente per materia, può valutare la possibilità di ammettere a contributo il predetto progetto a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive dell'organismo richiedente o l'oggetto del progetto possano essere diversamente classificate nell'ambito delle attività considerate dal presente decreto”.

La ricorrente avrebbe potuto essere invitata a (ri)presentare il progetto tra gli organismi di produzione ovvero gli under35 come peraltro la medesima Commissione ha fatto nei confronti di altri due organismi ammessi con il successivo Decreto del direttore della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura rep. n. 772 del 27 luglio 2022, a seguito di verbale n.6/22 del 12.7.2022.

III. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90 – ECCESSO DI POTERE - ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI (ART. 3, 24 E 97 COST.) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUONA AMMINISTRAZIONE.

Pur non potendosi negare che la valutazione svolta dalla Commissione in sede di esame ed attribuzione dei punteggi costituisce pur sempre esercizio di discrezionalità tecnica, tuttavia è innegabile che nel caso di specie le valutazioni svolte siano viziate, in taluni punteggi, da illogicità manifesta ed di erroneità fattuale dunque per illogicità ed irragionevolezza.

Non solo la Commissione non risulta aver valutato gran parte dei titoli/esperienze ed indicazioni risultanti dal progetto della ricorrente,

cui è stato attribuito un punteggio largamente incongruo e dunque compromessa illegittimamente la sua ammissione alla fase successiva della comparazione con gli altri organismi ammessi ai fini dell'inserimento in graduatoria, ma la visione degli altri progetti presentati da ammessi fa EMERGERE LA ILLEGITTIMA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E LA PALESE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO.

La riprova di quanto appena affermato emerge proprio da ben due **pareri pro veritate**, esibiti al n.22 e 23 dei documenti allegati [(rispettivamente sottoscritti dalla dott.ssa Docente di Tecnologie Digitali per la Danza e lo Spettacolo Teatrale presso la Sapienza Università di Roma e dal docente di tecniche informatiche per la Scena per il Corso Accademico di I Livello in Regia, , che peraltro ha ricevuto l'avallo del Professore ordinario di Discipline dello Spettacolo (L-ART/05) presso l'Università degli Studi di Torino nonché Presidente del Corso di Laurea in Dams)].

Nei pareri pro veritate sono stati esaminati tutti i progetti ammessi e comparati con quello, escluso, della ricorrente e sono emersi taluni punti di grave incongruità ed illogicità che rivelano l'insanabile illegittimità della valutazione operata.

Molteplici i punteggi inspiegabili assegnati al progetto della ricorrente.

Tra i tanti basterà richiamare:

FENOMENO "*Partecipazione a festival*" la Commissione ha attribuito il **punteggio max di 0,5 su 3,0**. Secondo entrambi i pareri pro veritate "*l'attribuzione non è congrua per la seguente*

motivazione” Perypezye Urbane indica nel programma triennale BEN 17 FESTIVAL, DI CUI 15 RICONOSCIUTI E SOVVENZIONATI DAL MINISTERO DELLA CULTURA. Nel programma annuale, viene menzionata la partecipazione a 14 festival, di cui 12 riconosciuti e sovvenzionati dal Ministero della Cultura e un festival internazionale di primo piano, quale Trayectos a Saragozza (Spagna). Infatti, il punteggio (0,5) appare assolutamente irrisorio, ove, come ben sottolineato nell’ulteriore parere pro veritate, “da una veloce diamina e comparazione con altri organismi che hanno fatto domanda nello stesso arco di tempo spicca come caso eclatante l’organismo di produzione Roma City Ballet”, la quale ha dichiarato di non avere progettato festival alcuno e ciononostante ha conseguito un punteggio superiore pari a 1,00.

FENOMENO “*Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale*“ per la quale la Commissione ha attribuito il punteggio max di 0,5 su 4,0. Secondo entrambi i pareri pro veritate *l’attribuzione non è congrua*” perché, addirittura, “*la Perypezye SI DISTINGUE NEL PANORAMA NAZIONALE PROPRIO IN RELAZIONE ALLA PROPRIA PROGETTUALITÀ CHE SI INTERSECA CON UNA RICERCA SULL’APPLICAZIONE DI TECNOLOGIE E MEDIA DIGITALI NELL’AMBITO DELLA DANZA CONTEMPORANEA. Innovativa è infatti la creazione e lo sviluppo di DanceMe: un’app mobile per sostenere i processi creativi di danzatori/trici. Perypezye Urbane RISULTA ESSERE L’UNICO ORGANISMO DI PRODUZIONE DELLA DANZA IN ITALIA AD AVERE ADOTTATO QUESTO METODO DI*

PRODUZIONE, studiando modi per ibridare alcune fasi del lavoro coreografico attraverso l'applicazione delle nuove tecnologie" in linea con l'attuale dibattito internazionale sull'inclusione del digitale nel settore della Danza"; nel parere 2 "questo punteggio non rende giustizia al lavoro pionieristico e di innovazione".

- FENOMENO " „Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali“ per il quale la Commissione ha attribuito il **punteggio max di 0,5 su 2,0**. Secondo entrambi i pareri pro veritate *“l'attribuzione non è congrua per la seguente motivazione: Perypezye Urbane, candidato come organismo di produzione della danza, **risulta leader di un progetto di cooperazione finanziato dall'Unione Europea**. Il collettivo negli anni risulta aver orientato la propria progettualità verso una dimensione INTERNAZIONALE. Nel programma presentato, oltre alla rete internazionale inerente al progetto europeo di cui la compagnia è capofila, vengono menzionate altre tre reti nate da partenariati internazionali, e la rete nazionale Agis-Aidap”*. Ebbene, anche a titolo comparativo con altri progetti sono emersi altri casi di valutazione incongrua in maniera eclatante come ad es. Roma City Ballet che non menziona nessuna rete ed ha ricevuto il punteggio di 1 su 2, più elevato di Perypezye che ne menziona 5; Opus Ballet ha indicato un inca rete ... ricevendo il medesimo punteggio di Perypezye e MPTREproject ha indicato solo la partecipazione di un proprio coreografo allo spettacolo “secret d'or” dunque non viene indicata la partecipazione ad alcuna rete ottenendo un punteggio di 1 su 2, più altro di quello assegnato a Perypezye”.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, la ricorrente come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

che codesto Ecc.mo Tribunale voglia annullare i provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe, disponendo, in via principale, l'ammissione al contributo triennale FUS della ricorrente, secondo quelli che sono i motivi di ricorso o comunque voglia ordinare il riesame del programma/progetto presentato dalla Perypezye Urbane. Con vittoria di spese e di compensi professionali e attribuzioni ai procuratori antistatati.

Roma, 28 settembre 2022

Avv. Giuseppe Sartorio

Avv. Antonio Lamarte